

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 2014, n. 57

Regolamento concernente l'individuazione delle modalita' in base alle quali si tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (14G00068)

(GU n.81 del 7-4-2014)

Vigente al: 8-4-2014

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'";

Visto, in particolare, l'articolo 5-ter che, al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato il compito di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalita' per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita' stabilite da un regolamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;

Visto che, ai sensi del citato articolo 5-ter, del rating cosi'

attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico e che gli istituti di credito che omettono di tener conto di tale rating sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta;

Visto il regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 14 novembre 2012, n. 24075, di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante le modalità per l'elaborazione e l'attribuzione del rating di legalità;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di cui al citato articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota n. 1323 del 28 gennaio 2014 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi, in data 23 maggio 2013;

A d o t t a n o
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) "Autorità": l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) "concessione di finanziamento ad un'impresa": la concessione da parte di una pubblica amministrazione ad un'impresa di un beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

c) "banca": l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) "impresa": l'impresa (in forma individuale o collettiva):

(i) avente sede operativa nel territorio nazionale;

(ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating;

(iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni;

e) "pubbliche amministrazioni": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) "rating di legalità delle imprese": il rating di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

g) "regolamento dell'Autorità": il regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075;

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese cui sia stato attribuito il rating di legalita' delle imprese con delibera dell'Autorita'.

2. Le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengono conto del rating di legalita' delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 3.

3. Le banche, in sede di accesso al credito bancario, tengono conto del rating di legalita' delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 4 e seguenti.

Capo I

Modalita' di considerazione del rating di legalita' delle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni

Art. 3

Modalita' di considerazione del rating di legalita' delle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, tengono conto del rating di legalita' ad esse attribuito, secondo le modalita' di cui ai commi successivi.

2. Ai fini del presente articolo, l'impresa che ha conseguito il rating di legalita' ai sensi del regolamento dell'Autorita' e' esonerata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del citato regolamento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo per l'impresa di dichiarare, all'atto della domanda, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 all'amministrazione pubblica alla quale la stessa chiede il finanziamento, di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorita', con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare all'amministrazione medesima l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell'erogazione del contributo. Le amministrazioni concedenti i finanziamenti sono tenute ad effettuare, prima dell'erogazione del contributo, un controllo sull'elenco, di cui al predetto articolo 8, pubblicato sul sito dell'Autorita', circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche' i bandi di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialita' delle imprese in possesso del rating di legalita':

- a) preferenza in graduatoria;
- b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

4. Il sistema o i sistemi di premialita' sono prescelti in considerazione della natura, dell'entita' e della finalita' del finanziamento, nonche' dei destinatari e della procedura prevista per l'erogazione e possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating.

5. Le amministrazioni concedenti provvedono a dare applicazione alle disposizioni del presente decreto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Capo II

Modalita' di considerazione del rating di legalita' delle imprese in sede di accesso al credito bancario

Art. 4

Modalita' di considerazione del rating di legalita' delle imprese

1. Le banche tengono conto della presenza del rating di legalita' attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.

2. Le banche definiscono e formalizzano procedure interne per disciplinare l'utilizzo del rating di legalita' e i suoi riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie.

3. Le banche considerano il rating di legalita' tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio.

4. Ai fini del presente articolo, l'impresa che chiede il finanziamento dichiara di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorita' e si impegna a comunicare alla banca l'eventuale revoca o sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.

Art. 5

Modalita' di considerazione delle modifiche al rating di legalita'

1. Le banche, nei casi in cui abbiano tenuto conto del rating di legalita' nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione del credito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, verificano, in sede di monitoraggio del credito, la persistenza del rating di legalita' e del punteggio di rating attribuito all'impresa ai fini dell'eventuale revisione delle suddette condizioni economiche.

2. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza da parte delle banche delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 4.

Art. 6

Omessa considerazione del rating attribuito

1. Le banche trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile, una dettagliata relazione sui casi in cui il rating di legalita' non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto previsto all'articolo 4, illustrandone le ragioni sottostanti. Della suddetta relazione ciascuna banca fornisce adeguata pubblicita' attraverso il proprio sito internet.

2. In base alle informazioni ricevute dalle banche ai sensi del precedente comma, la Banca d'Italia pubblica annualmente, a fini statistici, dati aggregati relativi ai casi di omessa considerazione del rating di legalita'.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 7

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 febbraio 2014

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni

Il Ministro dello sviluppo economico
Zanonato

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2014

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 928